

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ELIOS GARDEN"

APS – ASD - Ente Terzo Settore

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in data 15.02.2000 con atto ai rogiti Notaio Antonio Aldo Piazza, in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice civile, una associazione sociale – culturale e ricreativa denominata "ELIOS GARDEN" e a seguito del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", l'associazione assume la denominazione "ELIOS GARDEN" – APS - A.S.D Ente del Terzo Settore, in breve, ""ELIOS GARDEN – APS - A.S.D. - ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

2. L'associazione ha sede legale in SAN VITO LO CAPO (TP) via del secco n.55. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti a seguito della delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e, secondo quanto stabilito dai D. Lgs. 36 e 39 del 28.02.202, D. Lgs. n.163 del 2.11.2022, D. Lgs. n.120 del 4.09.2023 della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ed inoltre l'Associazione si conformerà alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui intende affiliarsi.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro.

2. L'associazione ha lo scopo di:

- a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico – ambientale;
- b) tutelare e valorizzare le bellezze naturali, artistiche e monumentali;
- c) promuovere lo sviluppo dei centri sportivi e dei luoghi di ritrovo e turistici in genere;
- d) predisporre e gestire locali destinati a bar, mensa e luoghi di ritrovo con accesso riservato esclusivamente ai soci e loro familiari (per la somministrazione, il consumo e la distribuzione di alimenti e/o bevande analcoliche e alcoliche);
- e) gestire stabilimenti balneari riservati ai solo soci e loro familiari assicurando l'utilizzo di attrezzature balneari e sportive nonché dei servizi ad esse connesse;
- f) promuovere eventi culturali, convegni, spettacoli teatrali e cineforum, gite ed escursioni;
- g) promuovere, disciplinare, organizzare e partecipare ad attività sportiva di tipo nautico non solo dilettantistico, favorendo la partecipazione attiva degli aderenti tesserati alla vita sportiva e ricreativa;
- I) coadiuvare con l'Azienda Provinciale del Turismo per promuovere e organizzare eventi per far conoscere il territorio e il patrimonio artistico e culturale della provincia di Trapani;
- h) collaborare con gli Enti competenti al fine di tutelare e migliorare i valori paesaggistici, urbanistici, e gastronomici ed ecologici del proprio territorio.

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:

- svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate al recupero e alla qualificazione del territorio;

-organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio-culturali- sportive, al fine di curare e propagandare le problematiche delle persone con disabilità ed il loro inserimento nella vita attiva e nella società;

- promuovere, disciplinare, organizzare e partecipare ad attività sportiva nautica di tipo non solo dilettantistico, favorendo la partecipazione attiva degli aderenti tesserati alla vita sportiva e ricreativa; compresa l'attività didattica – teoriche e pratiche – per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sia dello sport nautico, che per le attività sportive e riabilitative per portatori di disabilità intellettiva o relazionale o fisica per garantire alle persone

con disabilità la riabilitazione psico-fisica e l'inserimento nella società;

- organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di attività sportive e permettendo agli Associati tesserati di praticare lo sport nautico e velistico a carattere amatoriale e dilettantistico;

- organizzare manifestazioni ricreative-turistiche e culturali;

- indire, organizzare, patrocinare gare sportive;

- promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo del mondo sportivo in generale, favorendo la partecipazione degli associati per tutte le discipline riconosciute dal C.O.N.I.;

- realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività. Per il raggiungimento delle sopraindicate finalità, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazione ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopi formativi degli sport;

Svolgere, inoltre, tutte quelle attività che si reputino necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e con altre organizzazioni; attività che possono essere svolte in partenariato e anche eventualmente con il ruolo di capofila.

L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri Associati e/o Aderenti tesserati, allievi della scuola e no, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici liberi professionisti e personale qualificato. A fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture e/o attrezzature idonee alla pratica della disciplina del nuoto, del canottaggio e della vela.

4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, commerciale e pubblicitaria connesse e correlate agli scopi istituzionali per il migliore raggiungimento dei propri fini statutari.

In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune attività:

- 1) Svolgere manifestazioni aperte al pubblico;

- 2) Istituire corsi di preparazione a tutti i livelli della disciplina prevista dall'Associazione compreso corsi di aggiornamento e di preparazione;
- 3) Gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) Pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fini divulgativo e conoscitivo.

6. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 – Soci e Aderenti tesserati

1. Il numero degli associati e degli aderenti tesserati è illimitato. Possono essere soci e tesserati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 5 - Ammissione del socio e/o aderente tesserato

Chi intende essere ammesso come socio e/o aderente tesserato dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione e dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione ad associato e/o aderente tesserato presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o chi ne fa le veci che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni - attive e passive - dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate e/o aderente tesserato dovranno

presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato e/o aderente/ tesserato all'interno dell'ETS.

4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 - Qualità del socio e/o aderente tesserato

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) soci ordinari e/o operativi: sono tutte le persone fisiche che presentano la domanda di ammissione e vengono accettati nell'Associazione o che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Gli aderenti tesserati si dividono nelle seguenti categorie

a) i Tesserati sono tutte le persone fisiche che presentano la domanda di ammissione e vengono accettati nell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci fondatori e ordinari dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Tutti i soci, gli aderenti tesserati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, né può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato e/o aderente.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio e/o aderente

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza e/o esclusione dall'associazione per morosità avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, accertata la morosità e/o per altre cause incompatibili con gli scopi dell'Associazione. Il consiglio dichiara il socio escluso per morosità se la quota sociale per l'anno in corso non viene versata entro il giorno uno (1) giugno e provvederà a convocare l'assemblea dei soci per la esclusione del socio dall'associazione e inoltre si procederà a norma di legge e delle vigenti disposizioni per il recupero delle somme dovute dal socio escluso.

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli

eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

- i) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
- ii) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
- iii) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;
- iv) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;

2. Il Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo;
- e) Organo di revisione.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in

possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione specificando che è ammesso di partecipare all'assemblea anche mediante collegamento telematico o tramite piattaforma informatica.
2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi ed è convocata, almeno, una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni che lo accompagnano. Detto termine può essere prorogato al 30 giugno di ogni anno quando particolari esigenze lo richiedano ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'assemblea ordinaria dovrà riunirsi per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio futuro.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

1. Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e il preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto attenendosi al principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2°, del Cod. Civ..

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori e/o i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'organizzazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.
2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.
4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 15 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo tre a un massimo di sette componenti. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente, o, più vice presidenti e un Segretario/Tesoriere.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più vice Presidenti);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consigliere decade, automaticamente, dalla propria carica quando non partecipi a tre riunioni consecutive non debitamente giustificate e/o per la perdita della qualifica di socio.

Un componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- b) per scadenza del mandato;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, deliberata dai 2/3 dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto per altri gravi e comprovati motivi, comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea degli Associati.

Art. 17 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione previa approvazione del bilancio.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 18 - Organo di controllo

1. È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3. L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

3. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote di iscrizione, dalle quote sociali annuali e contributi degli associati, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo pubblico e/o privato;

c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;

d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

e) rendite patrimoniali;

f) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;

g) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto; di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

h) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale; di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

i) proventi da attività di raccolta fondi; di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 21 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 24 - Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

Art. 25 - Libri

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra le associazioni e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29 - Personale volontario

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 33 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, Legge 23.12.1996, n.662.

Art. 34 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 35 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 36 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, queste saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio della provincia dove ha sede l'Associazione.
2. Il Collegio arbitrale sarà costituito da 3 arbitri di cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro, in funzione di Presidente verrà nominato dalla Camera di commercio della provincia dove ha sede l'associazione.
3. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. Gli Arbitri decidono secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
4. Ogni controversia che non debba essere decisa a norma delle disposizioni che precedono, è di competenza del Foro competente in base alla territorialità.

Art. 37 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.